**ADDENDUM**

alla Convenzione di Tesoreria stipulata in data [•]

**tra**

**Banca Popolare di Spoleto S.p.A.**, con sede legale in Piazza Pianciani, 06049, Spoleto, Partita IVA e Codice Fiscale numero 01959720549, iscritta alla Camera di Commercio Industria, Artigianato e Agricoltura di Perugia, e iscritta all'albo delle banche di cui all'art. 13 del Testo Unico Bancario al n. 5134.2, capitale sociale pari ad Euro 335.086.223,16 i.v., soggetta a direzione e coordinamento di Banco di Desio e della Brianza S.p.A. ed appartenente al “Gruppo Bancario Banco di Desio e della Brianza”, iscritto all’Albo dei Gruppi Bancari al n. 3440/5 (di seguito anche “**BPS**” o “**Tesoriere**”), in persona del Vice Direttore Generale Massimo Barazzetta, dotato dei necessari poteri alla sottoscrizione del presente accordo

**E**

**[•]** con sede in [•], via [•], n. [•], C.F./P.I. [•], rappresentata da [•] nella qualità di [•] (di seguito, [•] o anche l’“**Amministrazione**”)

e, insieme, le “**Parti**”

**premesso che**

1. in data [•]le Parti hanno sottoscritto un contratto per la gestione del servizio di tesoreria (di seguito, “**Convenzione di Tesoreria**” o solo “**Convenzione**”) [successivamente, modificata e/o integrata in data [•]];
2. con la presente scrittura (di seguito, “**Addendum**”) le Parti intendono integrare la Convenzione con la disciplina finalizzata all’attuazione di quanto previsto ai commi 8 *bis* e 8 *ter* dell’art. 14 della Legge 331/12/2009, n. 196.
3. con Decreto del [•] il MEF ha disposto che l’Amministrazione, a partire dal 1° gennaio 2019, ordini gli incassi e i pagamenti unicamente attraverso il sistema SIOPE+ di cui *infra* all’art. 2 dell’Addendum;
4. le Parti, con il presente Addendum, intendono confermare l’adeguamento della Convenzione alle disposizioni della Direttiva (UE) 2015/2366 relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno recepita con D. Lgs. n.°218 del 15/12/2017 (di seguito, “**Normativa PSDII**”).
5. che il [•] di [•], con delibera n. [•] del [•], ha dato mandato a [•] di trattare con il Tesoriere le condizioni e le clausole del presente Addendum, al fine di ottenere le migliori condizioni per assicurare la continuità del servizio di tesoreria nel pieno rispetto della normativa in vigore.

Tanto premesso e considerato, tra le Parti

**si stipula e si conviene**

quanto appresso.

**Articolo 1**

Le Premesse e il Regolamento Operativo allegato costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Addendum.

**Articolo 2**

A decorrere dal 1° gennaio 2019, l’Amministrazione, sensi dell'art. 14, commi 8 *bis* e 8 *ter* della Legge 31 dicembre 2009, n. 196, è obbligata a ordinare gli incassi e i pagamenti al Tesoriere esclusivamente attraverso ordinativi informatici (di seguito, “**Ordinativi Informatici**”) emessi secondo le «*Regole tecniche e standard per l'emissione dei documenti informatici relativi alla gestione dei servizi di tesoreria e di cassa degli enti del comparto pubblico attraverso il Sistema SIOPE+*» emanate dall'Agenzia per l'Italia Digitale (AGID) il 30 novembre 2016, e successive modifiche e integrazioni, per il tramite dell'infrastruttura della banca dati SIOPE gestita dalla Banca d'Italia nell'ambito del servizio di tesoreria statale, seguendo le «*Regole tecniche per il colloquio telematico di Amministrazioni pubbliche e Tesorieri con SIOPE+*» pubblicate il 10 febbraio 2017 nel sito internet del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, dedicato alla rilevazione SIOPE, e le successive modifiche e integrazioni.

A tal fine le Parti dichiarano di aver preso visione e di ben conoscere le «*Linee Guida per l’emissione degli Ordinativi di Pagamento e Incasso (OPI) GESTITI ATTRAVERSO IL Sistema SIOPE+*» (Versione 1.1-giugno 2018) emanate dal MEF, Banca d’Italia e AGID, nonché le previsioni contenute nel “**Regolamento Operativo**”, documento convenuto fra le Parti e allegato al presente Addendum, disciplinante le modalità tecniche di colloquio bidirezionale e le specifiche caratteristiche tecniche inerenti la lavorazione dei flussi informativi scambiati in tale ambito fra il l’Amministrazione e il Tesoriere, e si impegnano a uniformare alle stesse le rispettive operatività.

**Articolo 3**

Ogni riferimento contenuto nella Convenzione all’utilizzo, per l’emissione di Ordinativi Informatici, di supporti cartacei e/o comunque non compatibili con l’operatività descritta all’Art. 2 deve considerarsi eliminato e privo di ogni efficacia tra le Parti.

**Articolo 4**

Il Tesoriere si impegna a rispettare i tempi di lavorazione dei flussi come previsti nelle procedure descritte all’Art. 2.

Salvi i casi di dolo o colpa grave nei limiti di quanto previsto all’art. 1229 c.c., il Tesoriere non è comunque responsabile quanto all’adempimento degli obblighi sullo stesso gravanti. In particolare il Tesoriere non risponde per temporanee indisponibilità del sistema informatico dell’Amministrazione, ovvero del Tesoriere stesso dovute a causa di forza maggiore, fermo restando che in tali circostanze si applicheranno le specifiche previsioni inserite nel Regolamento Operativo sia per l’invio dei dati sia in fase di lavorazione degli stessi.

Il Tesoriere in ogni caso non è responsabile qualora l’Ordine Informatico sia privo, in tutto o in parte, dei requisiti e/o delle caratteristiche previste dalla normativa primaria o oppure dalle disposizioni di cui all’Art. 2 ovvero da quelle che saranno tempo per tempo emanate in materia.

In considerazione del fatto che risulta inibita al Tesoriere l’accettazione delle disposizioni di pagamento prive della codificazione definita come necessaria in base alla normativa menzionata all’articolo 2, nei casi di mancata evidenza di dati nei campi dell’Ordinativo Informatico destinati all’indicazione dei codici cui si riconnette il pagamento il Tesoriere darà evidenza degli Ordinativi scartati con le modalità specificate nell’ambito del Regolamento Operativo.

L’Amministrazione, in deroga all’art. 22 del DPR 26 ottobre 1972, n. 642, assume in via esclusiva e diretta ogni responsabilità in caso di mancato o errato assolvimento dell’imposta; per tali ipotesi, l’Amministrazione si obbliga, in ogni caso, a manlevare e tenere indenne il Tesoriere, per ogni pregiudizio, di qualsivoglia natura.

**Articolo 5**

Ferme restando le restanti condizioni economiche previste nell’ambito della Convenzione di Tesoreria vigente fra le Parti, le Parti medesime convengono che, in considerazione delle attività di adeguamento dei sistemi necessaria a consentire all’Amministrazione di adempiere alle disposizioni previste in tale ambito dalla normativa vigente, l’Amministrazione corrisponderà al Tesoriere un canone annuo di € [•] (Euro [•]).

In riferimento al criterio di addebito delle commissioni e spese bancarie nelle prestazioni di servizi di pagamento l’ Amministrazione deve iscrivere nei propri bilanci stanziamenti specifici ed adeguati ai quali imputare gli oneri sostenuti per il servizio prestato; ciò **comporta per l’Amministrazione di  farsi carico delle commissioni al pari di ogni altro utente dei servizi di pagamento.**

**Articolo 6**

Per quanto disposto dalla Normativa PSDII le Parti fanno integrale rinvio a quanto convenuto nel contratto relativo al rapporto di conto corrente su cui sono regolate le operazioni di cui alla Convenzione.

**Articolo 7**

Per tutto quanto non derogato nel presente Addendum, resta fermo e impregiudicato quanto convenuto nella Convenzione.

**Articolo 8**

Le Parti si danno reciprocamente atto che il presente Accordo ed ogni sua singola clausola sono stati oggetto di specifica trattativa ed autonoma negoziazione e quindi non trovano applicazione gli articoli 1341 e 1342 del Codice Civile.

Spoleto, lì

**Banca Popolare di Spoleto S.p.A. Comune di Preci**